

LA NATURA PECULIARE DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO Implicazioni di diritto canonico e problematiche pastorali

SOMMARIO: I. LA PECULIARITÀ SACRAMENTALE DEL MATRIMONIO: 1. *Il matrimonio: un sacramento di una realtà già esistente nell'ordine della creazione*; 2. *Il matrimonio: un sacramento che è un contratto*; 3. *Il battesimo: porta e chiave della sacramentalità del matrimonio* – II. TRE IMPLICAZIONI RIGUARDANTI LA FEDE E L'INTENZIONE DEI CONTRAENTI: 1. *Implicazioni riguardo la fede*; 2. *Implicazioni riguardo l'intenzione*; 3. *Implicazioni riguardo la validità dei matrimoni* – III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nell'Allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 2001 Giovanni Paolo II sottolineava come dopo il Concilio Vaticano II si sia tentato di rivitalizzare la dimensione soprannaturale del matrimonio anche mediante proposte teologiche e canonistiche estranee alla tradizione, come quella di richiedere la fede quale requisito per sposarsi. Altresì il pontefice, in tale circostanza, ha evidenziato come l'adeguata comprensione della sacramentalità del matrimonio nella vita cristiana spinga piuttosto verso una rivalutazione della sua dimensione naturale¹. Certamente l'indagine circa la natura sacramentale del matrimonio si presenta oggi per il teologo ed il canonista come uno degli argomenti più accattivanti e nello stesso tempo tra i più spinosi. Tale questione costituisce infatti un *luogo* decisivo per comprendere i rapporti tra ordine della creazione e ordine della redenzione e per penetrare nel mistero dei rapporti tra natura e grazia². Inoltre si tratta di un tema denso di rilevanti implicazioni pastorali,

¹ GIOVANNI PAOLO II, «Allocuzione *alla Rota Romana*», 1 febbraio 2001, n. 8, *AAS* 93 (2001) 358-365: 364-365. Nostra abbreviazione: *All. 2001*.

² GIOVANNI PAOLO II, «Allocuzione *alla Rota Romana*», 30 gennaio 2003, n. 5, *AAS* 95 (2003) 393-397: 395. Nostra abbreviazione: *All. 2003*.

dato il numero sempre più elevato di battezzati cattolici che domandano di essere ammessi al sacramento del matrimonio, pur trovandosi in una situazione di indifferenza religiosa o con una pratica di vita cristiana assai approssimativa.

I pastori della Chiesa si trovano spesso in difficoltà di fronte a simili richieste, essendo da un lato pienamente consapevoli che ogni fedele gode di un diritto naturale al matrimonio e che tale diritto nel matrimonio tra battezzati non può che essere validamente esercitato se non nella forma del sacramento, mentre dall'altro lato avvertono che nella situazione contemporanea non ci si può accontentare del minimo richiesto per la valida celebrazione del matrimonio, ma occorre fare tutto il possibile affinché tale celebrazione possa rivelarsi fruttuosa e la grazia sacramentale possa efficacemente prolungare i suoi effetti nella vita degli sposi.

Nel presente contributo cercheremo quindi di approfondire la peculiare natura del sacramento del matrimonio, lasciandoci in particolare modo illuminare dalle Allocuzioni pontificie alla Rota Romana del 2001 e del 2003³. Questo ci permetterà di formulare qualche precisazione circa il ruolo della fede e dell'intenzione degli sposi nella celebrazione del sacramento e circa la validità dei matrimoni celebrati da battezzati non perfettamente disposti dal punto di vista soprannaturale. Concluderemo con qualche osservazione e prospettiva di carattere pastorale.

I. LA PECULIARITÀ SACRAMENTALE DEL MATRIMONIO

Il matrimonio compare per la prima volta nell'elenco ufficiale dei sacramenti a partire dal Concilio di Lione del 1274 (*DS*, n. 860), per poi ricevere la sua dogmatizzazione al Concilio di Trento, che nel Decre-

³ L'incontro annuale del papa con i prelati rotali, all'inizio dell'anno giudiziario, costituisce da sempre l'occasione per proporre principi dottrinali e direttive pratiche per coloro che nella Chiesa esercitano il *ministerium iustitiae* e più ampiamente per tutti i cultori del diritto canonico. Secondo Navarrete è difficile attribuire alle Allocuzioni pontificie una specifica e precisa portata giuridica, ma esse hanno svolto e continuano a svolgere una funzione *dottrinale-direttivo normativa* circa i grandi temi della giurisprudenza ecclesiale: cf U. NAVARRETE, «Introduzione» a G. ERLEBACH (ed.), *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, 7-15: 15. Per un commento specifico alle Allocuzioni del 2001 e del 2003 cf T. RINCÓN-PÉREZ, «La peculiaridad sacramental del matrimonio y sus consecuencias canónicas. Commentario a las Alocuciones del Papa a la Rota Romana de 2001 y 2003», *Ius Canonicum* 44/87 (2004) 281-307.

to dedicato a questo sacramento (11 novembre 1563) sancisce che i Padri della Chiesa, i concili e la tradizione universale della Chiesa hanno sempre insegnato come il matrimonio fosse da annoverare tra i sacramenti della nuova legge (*DS*, n. 1800). Tuttavia, come è stato fatto opportunamente notare⁴, già nel Decreto per gli Armeni del Concilio di Firenze (22 novembre 1439) si evidenziava tutta la difficoltà ad inquadrare il matrimonio secondo lo schema interpretativo ilemorfico abituale per gli altri sacramenti, tanto che dopo aver dichiarato in via generale come tutti i sacramenti si attuino in forza di tre elementi (materia, forma, ministro; *DS*, n. 1312), quando poi si tratta di descrivere il matrimonio, si abbandona lo schema utilizzato per gli altri sei sacramenti. Quindi il sacramento del matrimonio, per la sua marcata originalità, costituisce da questo punto di vista un elemento di criticità in ordine alla pretesa di comprendere in forma omogenea la struttura di tutti i sacramenti. D'altra parte, la natura peculiare del matrimonio nell'ambito del settenario sacramentale, non può spingersi fino al punto da non ritrovare in esso quanto permetta di considerarlo uno dei sacramenti della nuova legge, un'azione di Cristo volta a configurare a sé le persone mediante un segno efficace.

1. Il matrimonio: un sacramento di una realtà già esistente nell'ordine della creazione

È noto il passo dell'Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*:

«Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico tra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore "al principio". La decisione dunque dell'uomo e della donna di sposarsi secondo questo progetto divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio che non può darsi senza la sua grazia»⁵.

Nel matrimonio a differenza di tutti gli altri sacramenti il segno sacramentale è già pienamente determinato sul piano naturale: è il patto coniugale istituito dal Creatore «in principio», la realtà naturale del

⁴ Cf G. CANOBBIO, «Il matrimonio sacramento», in *Il matrimonio* (= Quaderni Teologici del Seminario di Brescia 9), Morcelliana, Brescia 1999, 121-147: 121-123.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio* (=FC), 22 novembre 1981, n. 68, *EV VII*, nn. 1522-1810, n. 1735.

matrimonio che è stata elevata a dignità di sacramento, senza essere modificata, sostituita o soppressa⁶. Mentre negli altri sacramenti, l'azione ordinaria della vita corrente (un'abluzione, un pasto, un'unzione) diventa segno e mezzo dell'azione di Cristo, in quanto tale azione viene specificamente assunta come simbolo di una precisa realtà sacra – per cui si comprende la necessità della richiesta di una specifica intenzione sacramentale e di un fattore specificante quale la *forma*, volta a manifestare il significato religioso generale dell'azione e l'efficacia specifica del rito – invece nel matrimonio è la realtà naturale, il patto coniugale, l'azione della vita ordinaria che diviene di per se stessa segno e mezzo dell'azione di Cristo. E proprio perché l'azione della vita ordinaria possiede in questo caso un significato preciso in coloro che la pongono, non è nemmeno necessario – come vedremo – che i coniugi abbiano e manifestino una intenzione specifica di ricevere il sacramento, essendo tale intenzione già contenuta nell'intenzione generale di contrarre vero matrimonio⁷.

Nell'*All. 2001* Giovanni Paolo II ha sottolineato ulteriormente la peculiarità sacramentale del matrimonio rispetto agli altri sacramenti vuoi prendendo le distanze dalle tendenze volte ad ideologizzare la nozione di matrimonio (natura, essenziali proprietà e finalità) che portano a rivendicare una diversa valida concezione di matrimonio da parte di un credente o di un non credente, di un cattolico o di un non cattolico «quasi che il sacramento fosse una realtà successiva ed estrinseca al dato naturale e non lo stesso dato naturale evidenziato dalla ragione, assunto ed elevato da Cristo a segno e mezzo di salvezza»; vuoi affermando che tra i sette sacramenti il matrimonio «è il solo che non si riferisce ad una attività specificatamente orientata al conseguimento di fini direttamente soprannaturali. Il matrimonio, infatti, ha come fini, non solo prevalenti, ma propri “indole sua naturali”, il *bonum coniugum* e la *prolis generatio et educatio*»⁸.

⁶ P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Giuffrè Editore, Milano 2001, 265: «La sacramentalità – senza aggiungere né cambiare la struttura essenziale del matrimonio naturale valido – rafforza lo stesso patto (*sacramentum tantum*), lo stesso vincolo, le sue proprietà e la sua stessa ordinazione ai fini naturali (*res et sacramentum*) dandole il potere di significare (*res tantum*) l'unione di Cristo con la Chiesa (*res non contenta*) e le grazie corrispondenti a questo stato di vita (*res contenta*)».

⁷ Cf A. ABATE, «Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di Diritto Canonico», *Apollinaris* 59 (1986) 445-491: 451-452 e soprattutto J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffrè Editore, Milano 2000, 360: «Il sacramento del matrimonio non è una azione sacra che prenda forma dalla realtà della vita ordinaria; è la stessa realtà ordinaria quella che *ex se* ed *a radice* è stata convertita in sacramento».

⁸ Cf *All. 2001*, n. 4, 361 e n. 8, 364.

Come è stato fatto opportunamente notare⁹, già il testo conciliare fondamentale per il nostro tema, la Costituzione *Gaudium et spes*, mostra la profonda continuità posta dalla Rivelazione tra il matrimonio nell'ordine della creazione e il matrimonio sacramentale, allorché nel n. 48 dapprima si provvede a descrivere il matrimonio come realtà umana avente Dio come suo Autore e successivamente la sua elevazione a livello sacramentale¹⁰; così come al n. 49 si provvede a delineare dapprima tutta la ricchezza dell'amore coniugale per dire poi che quel medesimo amore è ratificato da un impegno e soprattutto è sancito da un sacramento di Cristo¹¹.

Fin «dal principio» il matrimonio è quindi una realtà sacra e trascendente che attualizza la potenzialità presente nell'ordinazione reciproca e nella complementarietà uomo-donna, e della loro mascolinità-femminilità. Giovanni Paolo II, ha focalizzato molto bene questo aspetto nella *All. 2001* che aveva precisamente lo scopo di ribadire e puntualizzare l'insegnamento tradizionale della Chiesa sulla dimensione naturale del matrimonio e della famiglia: «Quando la Chiesa insegna che il matrimonio è una realtà naturale, essa propone una verità evidenziata dalla ragione per il bene dei coniugi e della società e confermata dalla Rivelazione di Nostro Signore, che mette esplicitamente in stretta connessione l'unione coniugale con il “principio” di cui parla il libro della Genesi: “li creò maschio e femmina” e “i due saranno una carne sola”»¹². Anche nella *All. 2003* in cui il papa, in continuità con quella del 2001, si prefiggeva di richiamare l'attenzione sul peculiare rapporto che il matrimonio dei battezzati ha con il mistero di Dio – un rapporto che nell'Alleanza Nuova e definitiva in Cristo, assume la dignità di sacramento – si

⁹ Cf più ampiamente su questo aspetto M. MINGARDI, *L'esclusione della dignità sacramentale del consenso matrimoniale nella dottrina e giurisprudenza più recenti*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997, 33-34. Si tratta di un testo di cui ci riconosciamo particolarmente debitori così come del testo provvisorio di una conferenza del prof. M.Á. Ortiz, tenuta a Roma nel 2008 presso la Pontificia Università della Santa Croce e attualmente in corso di pubblicazione, dal titolo *Scristianizzazione della società e validità del matrimonio (il problema del rapporto tra fede e matrimonio)*.

¹⁰ Cf *EV I*, n. 1473.

¹¹ Cf *EV I*, n. 1476.

¹² *All. 2001*, n. 4, 359-360. Nello stesso paragrafo Giovanni Paolo II si rifà all'insegnamento di San Tommaso, il quale trattando del sacramento del matrimonio *inquantum est in officium naturae* affermava che il matrimonio è una realtà «naturale», non perché causato dai principi primi per necessità, bensì in quanto è una realtà a cui la natura umana inclina, ma è compiuta mediante il libero arbitrio (*STh.*, *Suppl.*, q. 41, a.1, in c.).

sottolinea ancora una volta come la trascendenza sia insita nell'essere stesso del matrimonio già «del principio» perché «lo è nella stessa distinzione naturale tra l'uomo e la donna nell'ordine della creazione. Nell'essere «una sola carne», l'uomo e la donna, sia nel loro aiuto reciproco che nella loro fecondità, partecipano a qualcosa di sacro e di religioso, come ben mise in risalto, richiamandosi alla coscienza dei popoli antichi sulle nozze, l'Enciclica *Arcanum divinae sapientiae* del mio predecessore Leone XIII»¹³. Il fatto che lo stesso matrimonio «del principio» sia diventato nella Nuova legge segno e strumento della grazia di Cristo evidenzia «la trascendenza costitutiva di tutto ciò che appartiene all'essere della persona umana, ed in particolare alla sua relazionalità naturale secondo la distinzione e la complementarità tra l'uomo e la donna. L'umano e il divino si intrecciano in modo mirabile»¹⁴.

Alla luce di quanto evidenziato anche dalle parole del papa, risulta che non c'è spazio nella Chiesa per una visione meramente immanente e profana del matrimonio¹⁵ e non è incongruo parlare anche di una sacramentalità in senso lato del matrimonio naturale, che porta in sé l'indole sacra «del principio», quale parte integrante del *sacramento della creazione* – come si esprimeva Giovanni Paolo II negli scritti di carattere catechetico degli inizi del suo pontificato –, superando «ogni dicotomia tendente a separare gli aspetti profani da quelli religiosi come se esistessero due matrimoni: uno profano ed un altro sacro»¹⁶. Bisogna riconoscere infatti che non esistono due forme di matrimonio (religiosa e civile) o tanti modelli di matrimonio quanti sono i popoli della terra, le culture e gli ordinamenti giuridici, ma esistono piuttosto diverse regolamentazioni (canonica, civile...) di una realtà che o è matrimoniale nel senso di una unione coniugale tra due persone di sesso diverso, fedele ed indissolubile, orientata al reciproco bene e alla generazione della prole, oppure non si può neppure legittimamente parlare di matrimonio. Non-

¹³ *All. 2003*, n. 3, 394. Nel passo citato da Giovanni Paolo II, Leone XIII osservava che il matrimonio fin da principio è stato quasi una figura (*adumbratio*) dell'incarnazione del Verbo di Dio e che i suoi predecessori (Innocenzo III e Onorio IV) hanno potuto affermare che tanto tra i fedeli quanto tra gli infedeli esistesse il *sacramento* del matrimonio: cf LEONE XIII, Enciclica *Arcanum divinae sapientiae*, 10 febbraio 1888, *ASS* 12 (1879-1880), 388-394: 392.

¹⁴ *All. 2003*, n. 5, 395.

¹⁵ «semplicemente perché tale visione non è teologicamente e giuridicamente vera»: cf *All. 2003*, n. 6, 396.

¹⁶ *All. 2003*, n. 3, 395.

stante la terminologia adottata, infatti, qualora ci si distaccasse dal matrimonio naturale «del principio», ci si troverebbe sempre di fronte ad una unione di diverso tipo, che non potrebbe rivendicare per sé i caratteri dell'unione coniugale. Da questo punto di vista si capisce allora anche l'importante missione della Chiesa volta a custodire, salvaguardare e promuovere a favore di tutto il genere umano il bene del matrimonio così come fa rispetto a tanti altri valori, come la vita o la pace, essendo in questo autentica maestra in umanità. Questo va affermato tanto più oggi, in quanto di fronte all'introduzione del divorzio nelle legislazioni civili e alla richiesta di riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso elevandole al rango di veri e propri matrimoni, il rischio di perdere di vista la ricchezza e l'originalità del dato naturale della realtà matrimoniale risulta molto forte. Come avremo meglio modo di approfondire, anche l'introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino «del principio» porterebbe a «separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è “un mistero grande” in riferimento a Cristo e alla Chiesa»¹⁷. Secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, il matrimonio è la vocazione comune (e naturale) degli uomini. Con l'introdurre per il matrimonio dei cristiani requisiti specifici ed ulteriori, rispetto all'intenzione di contrarre vero matrimonio, si rischierebbe in tutta buona fede di fare del sacramento del matrimonio una sorta di *hortus conclusus*, una specie di riserva naturale anzi soprannaturale, ad appannaggio solo di pochi eletti, particolarmente preparati.

Non è un caso allora che l'impianto della disciplina canonica del matrimonio (requisiti di capacità, oggetto del consenso) appaia marcatamente fondato sul diritto naturale e che l'adeguata comprensione della sacramentalità, secondo Giovanni Paolo II, implichi un approfondimento della dimensione naturale del matrimonio: «di conseguenza, per identificare quale sia la realtà che già dal principio è legata all'economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, l'unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale che ci è presentata dalla Scrittura nella Genesi. È ciò che ha fatto Gesù parlando dell'indissolubilità del vincolo coniugale ed è ciò che ha fatto san

¹⁷ *All. 2001*, n. 8, 364.

Paolo illustrando il carattere di “mistero grande” che ha il matrimonio “in riferimento a Cristo e alla Chiesa”¹⁸.

2. Il matrimonio: un sacramento che è un contratto

L'elevazione a sacramento della realtà creazionale del matrimonio richiede un ulteriore approfondimento. Diceva san Tommaso che il matrimonio è un sacramento duale o relazionale e che vi è un apporto umano singolarissimo nella causalità di questo sacramento, in quanto il matrimonio ha una causa negli uomini e non solo in Dio e per questo gli sono associati impedimenti specifici¹⁹. In effetti il segno sacramentale che coincide con il sacramento è costituito dal patto coniugale degli sposi che sono i ministri del sacramento e con la decisione di impegnare il loro irrevocabile consenso in un amore indissolubile e in una fedeltà incondizionata (cf *FC* 68) danno vita al matrimonio, che tra i battezzati è elevato alla dignità di sacramento.

Il can. 1055, erede del can. 1012 del Codice del 1917, dopo aver affermato nel suo primo paragrafo la sacramentalità del matrimonio, ne deduce esplicitamente, come conseguenza, l'inseparabilità *inter baptizatos*²⁰ tra valido contratto matrimoniale e sacramento:

«§1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di

¹⁸ *All. 2001*, n. 8, 364.

¹⁹ «Matrimonium consistit in duobus. Et ideo pluribus modis potest impediri quam alia sacramenta, quae uni personae competent singulariter» (*STh.*, *Suppl.*, q.50, art.1, ad 1); «matrimonium habet in nobis causam, sed alia quaedam sacramenta solum in Deo» (ibidem); «in matrimonium actus nostri sunt causa sufficiens ad inducendum proximum effectum, qui est obligatio: quia quicumque est sui iuris, potest se alteri obligare» (*STh.*, *Suppl.* q. 45, art. 5, ad 2). Per una ricostruzione del pensiero di san Tommaso sul matrimonio cf l'ottimo contributo di C.J. ERRAZURIZ M., «Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino», in *Matrimonio e Sacramento*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, 43-56.

²⁰ Sottolineiamo *inter baptizatos* perché non si può affermare invece che ogni valido matrimonio *baptizatorum* sia sempre sacramento, come ad esempio nel caso di matrimonio tra un battezzato e un non battezzato validamente celebrato con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto: «matrimonium non potest claudicare» affermava san Tommaso (*STh.*, *Suppl.*, q. 47, art. 4). Cf anche *Communicationes* 9 (1977) 129 in cui nell'ambito dei lavori di revisione del Codice, la scelta di usare la formula *inter baptizatos* in luogo di *matrimonium baptizatorum* nel can. 1061 §1 nella definizione del matrimonio rato-sacramentale, fu giustificata proprio sulla base di questo motivo.

sacramento. §2. Pertanto [*Quare*] tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento»

Nel corso dei lavori di formazione del Codice, la segreteria incaricata di vagliare le osservazioni e le richieste di modifica da apportare allo schema del 1980, in vista della Congregazione Plenaria, giustificò il mantenimento del secondo paragrafo, così come suona ancora oggi, precisando che la dottrina su cui si fonda il canone è da ritenere «dottrina cattolica o teologicamente certa» e che la legge canonica deve fondarsi sui presupposti teologici comunemente ammessi. Quindi la dottrina della inseparabilità tra contratto e sacramento, pur se messa in discussione, non poteva essere modificata senza una esplicita dichiarazione in tal senso del magistero autentico. Inoltre si faceva notare che l'affermazione della inseparabilità tra contratto e sacramento, nel matrimonio tra battezzati, non pregiudicava la questione di quali condizioni si dovessero richiedere per la validità del sacramento secondo la dottrina teologica²¹. Si tratta di osservazioni interessanti, in quanto lasciano intendere come la legge canonica non possa semplicemente considerarsi l'espressione di una opinione dottrinale, nemmeno di una maggioranza, ma debba recepire gli insegnamenti del magistero sulla base dei presupposti teologici comunemente ammessi.

La dottrina della inseparabilità tra contratto e sacramento per i battezzati che celebrano tra loro il matrimonio è una dottrina più antica di quanto si possa pensare²². In fondo, la disputa medievale tra la scuola di Bologna e la scuola di Parigi sull'atto costitutivo del matrimonio, era contestualmente una disputa sacramentale, sul segno sacramentale. Solo le condanne delle posizioni contrarie alla dottrina dell'inseparabilità sono relativamente recenti e vanno collegate alla controversia gallicana, giuseppinista e regalista, ovvero al tentativo degli Stati nazionali di sottrarre la giurisdizione sul matrimonio alla Chiesa, sul presupposto, suffragato dall'opinione di alcuni teologi, della separabilità del contratto dal sacramento. È interessante tuttavia notare come i papi di quei secoli proprio nel condannare queste posizioni di stampo giurisdizionalista, le abbiano tacciate come falsità

²¹ Cf *Communicationes* 15 (1983) 221-222. Per quanto riguarda la nota teologica della dottrina dell'inseparabilità cf anche una sentenza rotale del 1910 che qualifica tale dottrina come *proxima fidei*: *coram* Persiani, 27 agosto 1910, *AAS* 2 (1910) 933.

²² «Noluit Christus variare conditiones illius contractus, sed illum qualis est elevare, ut quoties validus esset in ratione contractus, inter baptizatos haberet etiam rationem sacramenti» cf I. DE LUGO, *De iustitia et iure*, t. 2, disp. 22, sect. 14, n. 392, Lugduni 1642, 95.

basate su un errore dogmatico o contrarie alla dottrina cattolica ovvero basate rispettivamente sul disconoscimento del vero senso della sacramentalità del matrimonio, dogmatizzata dal Concilio di Trento, e della conseguente dottrina della inseparabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio tra battezzati²³.

La dottrina dell'inseparabilità tra contratto e sacramento come viene normalmente enunciata potrebbe tuttavia far sorgere l'impressione che il contratto e il sacramento siano due cose originariamente distinte e separate, che nel matrimonio dei battezzati vengono unite in maniera indissolubile. I testi che abbiamo messo in nota, specie

²³ Si vedano a questo proposito le fonti poste alla base del can. 1012 §2 del Codice del 1917 e consultabili nei volumi del *CIC Fontes*. In particolare per quanto riguarda Pio IX cf. «Allocuzione *Acerbissimum*», 27 settembre 1852, in *CIC Fontes*, vol. III, n. 573, 109-116; «*Sillabo di errori*», 8 dicembre 1864, prop. 66 e prop. 73, in *CIC Fontes*, vol. II, n. 543, 1007-1008; «Allocuzione *Multis gravibusque*», 17 dicembre 1860, in *CIC Fontes*, vol. II, n. 529, 937-941; cf. anche «Lettera *al Re di Sardegna*», 9 settembre 1852, in *Acta SS. D.N. Pii IX ex quibus excerptus est Syllabus*, Romae 1865, 105: «È domma di fede essere stato elevato il matrimonio da N.S.G.C. alla dignità di Sacramento, ed è dottrina della Chiesa cattolica che il sacramento non è qualità accidentale al contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso, cosicché l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima, se non nel matrimonio Sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato». Gli interventi più numerosi e risolutivi sono però di Leone XIII. Cf. emblematicamente, «Lettera *Ci siamo*», 1 giugno 1879, in *CIC Fontes*, vol. III, n. 577, 132-135: 133: «Ma cheché dicano giuristi accattolici o ligi all'autocrazia dello Stato, egli è certo che la coscienza di quanti sono sinceramente cattolici non può accogliere questa dottrina [la dissociazione del contratto dal sacramento] come base d'una legislazione cristiana sul matrimonio, per la ragione che fondasi sopra un errore dommatico più volte condannato dalla Chiesa, quale è quello di ridurre il Sacramento ad una estrinseca cerimonia e alla condizione di semplice rito; dottrina che sovverte l'essenziale concetto del matrimonio cristiano, nel quale il vincolo connubiale santificato dalla religione, s'identifica col Sacramento e costituisce inseparabilmente con esso un solo soggetto ed una sola realtà». Cf. soprattutto, «Enciclica *Arcanum divinae sapientiae*», 394: «Etenim non potest huiusmodi distinctio, seu verius distractio, probari; cum exploratum sit in matrimonio Christiano contractum a Sacramento non esse dissociabilem; atque ideo non posse contractum vere et legitimum consistere, quin sit eo ipso Sacramento. Nam Christus Dominus dignitate Sacramenti auxit matrimonium; matrimonium autem est ipse contractus, si modo sit facto iure [...]. Itaque apparet, omne inter christianos iustum coniugium *in se et per se* esse Sacramentum nihilque magis abhorre a veritate, quam esse Sacramentum decus quoddam adiunctum, aut proprietatem allapsam extrinsecus, quae a contractu disiungi ac disparari hominum arbitratu queat». Pio XI ribadisce la dottrina della inseparabilità come un dato ormai acquisito. Cf. Pio XI, «Enciclica *Casti Connubii*», 30 dicembre 1930, *AAS* 22 (1930) 539-592: 554: «Et quondam Christus ipsum coniugalem inter fideles validum consensum signum gratiae constituit, ratio Sacramenti cum christiano coniugio tam intime coniugitur, ut nullum inter baptizatos verum matrimonium esse possit, "quin sit eo ipso Sacramentum"».

quelli di Leone XIII, evidenziano invece chiaramente che non solo vi è inseparabilità tra contratto e sacramento, ma vi è una vera e propria identità reale tra di essi nel senso che il sacramento non si può considerare qualche cosa di estrinseco o di sopraggiunto rispetto al contratto, né può essere identificato con i riti liturgici o le cerimonie, ma è lo stesso e medesimo (*ipse et idem*) contratto ad essere elevato alla dignità di sacramento. Questo comporta che dal punto di vista giuridico il sacramento venga in essere attraverso le procedure attraverso le quali si forma e viene in essere un valido consenso matrimoniale tra battezzati e che il sacramento segua le vicende e le vicissitudini del contratto. In questo senso la legislazione e la prassi della Chiesa ha sempre considerato validi e sacramentali i matrimoni tra battezzati avvenuti per procuratore o tra muti, i matrimoni clandestini, prima del Concilio di Trento, e quelli celebrati senza la forma canonica nei territori in cui non entrò in vigore il decreto *Tametsi*, così come quelli celebrati con la forma straordinaria senza la presenza del sacerdote o sanati in radice o anche quelli celebrati con un battezzato acattolico con la dovuta dispensa dalla forma canonica. Altresì ha sempre considerato matrimoni sacramentali i matrimoni validi celebrati tra non battezzati nel momento in cui successivamente abbiano ricevuto il battesimo. Le proposte emerse nel corso della storia volte in qualche modo ad affermare la separabilità del contratto dal sacramento (si pensi a Scoto, a Cano, a Billuart, solo per citare gli episodi più noti) sembrano essere quindi legate ad una fondamentale incomprensione della peculiare sacramentalità del matrimonio e al tentativo di applicare nello stesso modo al matrimonio le categorie valevoli per gli altri sacramenti²⁴.

²⁴ Cf C.J. ERRAZURIZ M., «Contratto e Sacramento», 46; «Nei vari periodi storici la propensione a staccare il contratto dal sacramento può essere spiegata in modi diversi, a seconda dei vari contesti storici. Si pensi al tentativo di rispondere alla concezione luterana del matrimonio come *res profana*, alla questione dei convertiti al cristianesimo che sono già sposati, alle pretese realistiche di altri tempi tendenti a portare alla sfera dell'autorità civile la regolamentazione del contratto, lasciando alla Chiesa unicamente gli aspetti liturgici, nonché al desiderio recente di venire incontro alla scristianizzazione del matrimonio, esigendo per la sua celebrazione ecclesiale una speciale disposizione soprannaturale di fede. Al di là delle motivazioni contingenti, penso che esista una difficoltà comune di fondo, d'indole concettuale, che in contesti così diversi permette di esplorare cammini alternativi rispetto alla soluzione tradizionale. Tale difficoltà consiste per l'appunto nella *peculiarità contrattuale del matrimonio*».

Il can. 1055 §2 riconduce la *ratio* sacramenti del matrimonio al patto coniugale, al cosiddetto *matrimonium in fieri*, all'atto costitutivo del matrimonio, essendo secondaria e relativa la ricomprensione di questo atto singolarissimo di volontà nei confronti del matrimonio in termini di contratto o di patto. Una volta stabilito che il contratto non è solo un atto di disposizione di volontà avente un contenuto esclusivamente o prevalentemente economico, ma è essenzialmente l'incontro, l'accordo di due volontà sul medesimo oggetto (nel caso: la donazione e accettazione reciproca di sé stessi per costituire il matrimonio), non sembra far problema la sua applicazione alla realtà sacra del matrimonio, anche se nel Concilio Vaticano II, in GS 48, per rispetto agli orientali e per le sue risonanze più bibliche e teologiche si preferì usare il termine «patto». Il consenso fa le nozze nel senso scolastico del termine ovvero fa essere ciò che prima non era: «Certo, il vincolo è causato dal consenso, cioè da un atto di volontà dell'uomo e della donna; ma tale consenso attualizza una potenza già esistente nella natura dell'uomo e della donna»²⁵. L'atto di volontà per mezzo del quale l'uomo e la donna diventano marito e moglie è *segno efficace della grazia*, se i due contraenti sono battezzati, mentre se è stato celebrato tra due non battezzati si trasforma in sacramento per il fatto del successivo battesimo dei due coniugi²⁶.

Ciò appare in linea con la dottrina sacramentaria per cui i segni sacramentali costituiscono qualcosa di puntuale e di transeunte, anche se poi gli effetti del sacramento si prolungano nella vita e nel nostro caso, sulla vita coniugale degli sposi. Certamente nel matrimonio si registra una analogia con i sacramenti che imprimono il carattere e con la stessa Eucaristia. Nel primo senso infatti GS 48 (e sulla sua scia il can. 1134) afferma che i coniugi cristiani «sono corroborati e come consacrati (*veluti consecrantur*)» per l'espletamento della loro missione di sposi e di genitori²⁷. Questa espressione, che risale

²⁵ *All.* 2001, n. 5, 362.

²⁶ Cf U. NAVARRETE, «Matrimonio cristiano e sacramento», in *Amore e stabilità nel matrimonio*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1976, 53-75: 68: «La realtà che Cristo ha assunto per elevarla ad immagine e partecipazione del suo patto d'amore con la Chiesa è proprio il "*foedus coniugii*", il patto coniugale, vale a dire il patto d'amore e di fedeltà in virtù del quale un uomo e una donna per un atto libero di volontà irrevocabile si impegnano alla comunità di vita e d'amore in ordine alla procreazione, costituendo così fra di loro un'alleanza d'amore e di fedeltà, un "*vinculum sacrum*", che mantiene in vita il loro impegno indipendentemente dalle successive vicissitudini del loro arbitrio».

²⁷ *EVI*, n. 1472.

come sua fonte all'enciclica *Casti connubii* di Pio XI, ha indotto alcuni Autori ad immaginare una consacrazione permanente attuata dal sacramento del matrimonio analoga a quella attuata da altri sacramenti, in quanto costitutiva di uno specifico *status* ecclesiale, e quindi a ritenere che l'affermazione del can. 1055 §2 circa l'inseparabilità tra valido contratto matrimoniale e sacramento vada intesa in forma assertiva, ma non esclusiva, nel senso che la dottrina della sacramentalità del momento costitutivo del matrimonio tra battezzati non comporti una implicita esclusione della natura sacramentale anche dello stato coniugale²⁸.

Questa impostazione sembrerebbe trovare appoggio nella celebre analogia posta dal Bellarmino tra il matrimonio e l'Eucaristia, che è sacramento *dum fit* e *dum permanet*²⁹, ripresa anche in un celebre passo dell'enciclica *Casti connubii*, laddove si afferma che «*dum coniuges vivunt, semper eorum societas Sacramentum est Christi et Ecclesiae*»; ma nel medesimo passo si sottolinea anche che il sacramento non imprime il carattere e ciò che in perpetuo persevera è l'*efficax virtus* dello stesso sacramento³⁰.

Una cosa è quindi affermare che il matrimonio è un sacramento permanente e un'altra è affermare che il sacramento dia luogo ad una condizione permanente. Con Navarrete³¹, riteniamo pertanto che l'analogia tra i due sacramenti, pur suggestiva, non debba essere spinta troppo oltre, ovvero applicando al *matrimonium in facto esse* la nozione di sacramento in senso stretto, che risulta invece appropriata al *matrimonium in fieri*, al patto d'amore e di fedeltà posto in essere dai nubendi, che per istituzione di Cristo è immagine e partecipazione reale del patto d'amore e di fedeltà di Cristo e della Chiesa (GS 48) e dà causa al sacramento. Partecipazione *reale*, rela-

²⁸ Cf S. ARDITO, «La normativa sul matrimonio: spirito conciliare e precipue novità», in E. CAPPELLINI (ed.), *La normativa del nuovo Codice*, Queriniana, Brescia 1985², 235-256, 244; L. SABBARESE, «Fede, intenzione e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati», *Periodica* 96 (2006) 261-306: 268-269.

²⁹ «Nam coniugii sacramentum duobus modis considerari potest. Uno modo dum fit. Altero modo dum permanet postquam factum est. Est enim matrimonium simile Eucharistiae, quae non solo dum fit, sed etiam dum permanet, sacramentum est: dum enim coniuges vivunt, semper eorum societas sacramentum est Christi et Ecclesiae» (cf R. BELLARMINO, *De controversiis christiana fidei. De sacramento matrimonii*, cap. 6, Neapoli 1858, 710).

³⁰ PIO XI, *Casti Connubii*, 583.

³¹ Cf U. NAVARRETE, «Matrimonio: contratto e sacramento», in *Il matrimonio sacramento nell'ordinamento canonico vigente* (= Studi Giuridici 31), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993, 91-112: 101-103.

zione *reale* col mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa nel senso già inteso da Scheeben per cui il matrimonio cristiano non raffigura e simboleggia quel mistero dall'esterno, rimanendone fuori e per così dire estraneo, ma lo mostra attivo ed efficiente dentro di sé, partecipando della sua natura e del suo carattere soprannaturale³². Così, afferma Giovanni Paolo II, «nello stato di natura redenta, l'unione tra l'uomo e la donna non solo può riacquistare la santità originaria, liberandosi dal peccato, ma viene realmente inserita nello stesso mistero dell'alleanza di Cristo con la Chiesa»³³.

Ci sembra che già a questo livello risulti chiaro come la sacramentalità del matrimonio sia posta nella partecipazione reale dell'unione di Cristo con la Chiesa, più che nella consapevolezza soggettiva che i nubendi abbiano di tale partecipazione; nella significazione intrinseca propria dell'unione coniugale tra battezzati, più che nella celebrazione rituale che rende evidente tale significazione³⁴.

3. *Il battesimo: porta e chiave della sacramentalità del matrimonio*

Per comprendere la natura e le ragioni della peculiare sacramentalità del matrimonio risulta da ultimo necessario approfondire brevemente il significato del battesimo, anche se nelle Allocuzioni del 2001 e del 2003 questo tema non viene particolarmente sviluppato. La necessità di tale riferimento era invece già stata chiaramente evidenziata da Giovanni Paolo II in *FC* 13 laddove si afferma:

«Infatti mediante il battesimo, l'uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella Nuova ed Eterna Alleanza, nell'Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa.

³² Cf M.J. SCHEEBEN, *I misteri del cristianesimo*, Morcelliana, Brescia 1960³, 594. Cf anche *FC* 13: «In virtù della sacramentalità del loro matrimonio, gli sposi sono vincolati l'uno all'altra nella maniera più profondamente indissolubile. La loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa» (*EV* VII, n. 1568).

³³ *All.* 2003, n. 4, 394.

³⁴ Cf M.Á ORTIZ, «Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio», *Il Diritto Ecclesiastico* 110/2 (1999) 359-370: 369. Ancora una volta Scheeben è chiarissimo su questo punto: «Come atto intimamente sacramentale il contratto matrimoniale sta sotto il controllo, la giurisdizione della chiesa; e perché conservi la sua dignità deve compiersi in un luogo sacro, con la partecipazione del sacerdozio cristiano così che appaia anche esternamente la sua santità intrinseca e il suo stretto rapporto con Cristo. *Non perché diventi santo, ma perché è santo* si richiede la cooperazione del sacerdozio» (M.J. SCHEEBEN, *I misteri del cristianesimo*, 601-602).

Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore, viene elevata ed assunta nella carità sponsale del Cristo, sostenuta ed arricchita dalla sua forza redentrice³⁵.

Il battesimo costituisce la porta dei sacramenti e la chiave di comprensione della sacramentalità del matrimonio, perché è in virtù della trasformazione ontologica operata dal battesimo – in forza della quale il battezzato è reso membro del Corpo di Cristo – che la decisione di due battezzati di impegnare, con un consenso irrevocabile, la propria libertà in un amore indissolubile e in una fedeltà incondizionata, nella apertura alla paternità/maternità e al loro reciproco bene coniugale, viene ad essere assunta ed elevata da Cristo alla dignità di sacramento. Non è semplicemente l'espressione del consenso che fa il sacramento del matrimonio, ma è il consenso espresso da persone *battezzate*, da persone che in virtù del battesimo *sono in Cristo creatura nuova*. Il matrimonio dei battezzati partecipa della loro condizione di creature redente, di creature nuove che non possono regredire ad uno stato inferiore e distruggere completamente o annullare le trasformazioni meravigliose operate dal battesimo. Questo è l'ordine oggettivo della realtà del battezzato, la cui volontà si muove necessariamente nell'alveo dell'ordine realizzato da Cristo. Quando due battezzati si sposano tra di loro, quel matrimonio non può quindi che essere sacramentale, ma non per una sorta di condanna o di disdicevole automatismo da cui i battezzati non possano più sottrarsi, ma come dono della grazia di Dio che fa sì che, in virtù del loro inserimento nell'ordine della redenzione, i loro atti acquistino un particolare significato e siano arricchiti della carità sponsale di Cristo che configura a sé le persone dei nubendi.

La speciale configurazione ontologica dei battezzati si riflette quindi sul matrimonio da essi celebrato che per questo non può non essere sacramentale, nel senso che è l'unico che, data la loro condizione, «sono capaci» di contrarre ed è l'unico che sorge quando due cristiani si sposano validamente³⁶. Anche qualora, per pura ipotesi, due battezzati fossero dispensati dalla forma canonica e celebrassero validamente il matrimonio nella forma civile, la situazione non cambierebbe minimamente dal punto di vista teologico, perché quel matrimonio sarebbe comunque sacramento, pur nella mancanza del-

³⁵ EV VII, n.1568.

³⁶ Cf M. GAS I AIXENDRI, «Sul rapporto tra realtà naturale e dimensione soprannaturale nel matrimonio: alcune conseguenze sul piano giuridico canonico», *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 279-293: 282 nota 10. Per due battezzati un valido matrimonio non sacramentale semplicemente non esiste.

la forma canonica e di un contesto celebrativo che ne evidenzia l'intrinseca dimensione religiosa³⁷. Come afferma ancora con chiarezza teologica Scheeben: «Il contratto assume un *carattere propriamente soprannaturale* solo allorché le parti che convengono *si trovano in uno stato soprannaturale e come tali si uniscono per uno scopo soprannaturale*»³⁸. «Come tali», cioè come creature redente. Come per il battesimo la persona umana viene immersa nell'alleanza Cristo-Chiesa, così pure la stessa persona rimane immersa in quella alleanza quando celebra il matrimonio con un altro battezzato e quel matrimonio viene convertito in segno efficace dell'alleanza stessa ovvero i coniugi vengono posti nella condizione e grazia di partecipare del modo con cui Cristo-Sposo ama e si unisce alla Chiesa. Questo almeno ad un livello ontologico ed oggettivo, perché la perfezione soggettiva ovvero la realizzazione a livello esistenziale di ciascun matrimonio dipenderà concretamente dall'accoglimento della grazia sacramentale e dalla risposta personale di fede e di amore degli sposi al dono di Dio. Una grazia e un dono che comunque – bisogna riaffermare – è dato, offerto e rimane disponibile, come evidenziato dalla permanenza del vincolo coniugale validamente posto in essere che come tale reclama e appella alla grazia, anche quando tale dono di grazia non sia immediatamente accolto, a motivo delle insuffi-

³⁷ Ciò dicasi nella piena consapevolezza che una cosa è la forma canonica (cf cann. 1108, 1116) richiesta per la validità dell'atto e una cosa è la forma o il rito liturgico, anche se quest'ultimo costituisce il contesto normale all'interno del quale si adempie all'obbligo della forma canonica. Altra cosa ancora è il rito propriamente sacramentale costituito dalla manifestazione dello scambio del consenso. Per queste distinzioni cf C. BURKE, «La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche», in *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana* (= Studi Giuridici 36), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, 139-156: 141-143.

³⁸ Cf M. J. SCHEEBEN, *I misteri del cristianesimo*, 591, il quale subito aggiunge, 591-592: «Cos'è il cristiano? Nel Battesimo, mediante il carattere impressogli da Cristo, viene accolto nel corpo mistico dell'Uomo-Dio, onde gli appartiene anima e corpo. Quando egli si unisce in Matrimonio con una battezzata, non sono due semplici creature umane, e neppure due esseri semplicemente dotati di grazia, ma sono due consacrati membri del Corpo di Cristo che si uniscono per dedicarsi all'accrescimento di questo Corpo. Qualora la loro unione sia, come si suppone, legittima, non potrà avere altra finalità intrinseca che di generare e dedicare la prole a Cristo, al quale gli stessi coniugi appartengono [...]. Quindi anche nel concludere il Matrimonio stesso i contraenti non possono agire che in nome del Capo divino, cui essi appartengono e pel quale operano come sue membra; e precisamente non possono disporre del loro corpo quale principio generativo, se non con beneplacito di Cristo e nel modo voluto da Cristo».

cienti disposizioni soggettive dei nubendi che costituiscono, in questo caso, un vero e proprio obice alla fruttuosità del sacramento.

Quando Giovanni Paolo II, nella *All. 2003* al n. 6 tratta del matrimonio naturale che porta in sé l'indole sacra «del principio», essendo chiamato a diventare sacramento mediante il battesimo dei due sposi, sta trattando di un matrimonio che fin dall'inizio è esemplato a partire dal rapporto tra Cristo e la Chiesa di cui porta l'immagine – posto che di fatto tutta la realtà è creata in Cristo e predestinata in Cristo nell'unica economia di salvezza – ma di cui diventa partecipazione reale nel momento in cui il contratto si compie tra battezzati o quando due sposi non cristiani ricevono il battesimo³⁹. È proprio la condizione soprannaturale e la dignità derivante dal battesimo che permette agli sposi di ricevere il dono della sacramentalità del proprio matrimonio e di esserne arricchiti nel riceverlo⁴⁰.

II. TRE IMPLICAZIONI RIGUARDANTI LA FEDE E L'INTENZIONE DEI CONTRAENTI

Il discorso fin qui svolto, teso a scandagliare e ad approfondire la peculiare natura del sacramento del matrimonio, comporta delle ricadute immediate circa il ruolo e la rilevanza delle disposizioni soggettive degli sposi in ordine alla valida e fruttuosa celebrazione del sacramento, tenendo conto che essi sono sia i ministri che i recettori del sacramento. Si tratta di questioni che hanno ricevuto particolare attenzione nelle Allocuzioni rotali del 2001 e del 2003 e su cui possiamo registrare anche una interessante recente riflessione di Benedetto XVI. Su questo punto è importante anche considerare l'orientamento della giurisprudenza rotale nel suo compito di applicazione ed interpretazione della legge canonica.

³⁹ Cf M. MINGARDI, *L'esclusione della dignità sacramentale*, 41.

⁴⁰ Cf C. BURKE: «La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche», 152, nota 38. ID., «La sacramentalità del matrimonio: riflessioni teologiche», *Apollinaris* 66 (1993) 315-338; 338: «La sacramentalità è una espressione della generosità di Dio, non della sua esigenza. È un qualche cosa che fortifica, rimedia ed arricchisce. Sotto questo aspetto non impone nessun obbligo peculiare in più a confronto del matrimonio naturale, a parte forse una particolare gratitudine per i doni singolari che concede».

1. Implicazioni riguardo la fede

Come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'allora card. Ratzinger nell'introduzione al volume *Sulla pastorale dei divorziati risposati* si poneva la questione se cristiani non credenti, battezzati che non hanno mai creduto o non credono più in Dio, veramente possano contrarre un matrimonio sacramentale e cioè se veramente ogni matrimonio tra due battezzati possa considerarsi *ipso facto* un matrimonio sacramentale. Dal momento che all'essenza del sacramento appartiene la fede – si chiedeva – occorre chiarire «la questione giuridica circa quale evidenza di “non fede” abbia come conseguenza che il sacramento non si realizzi»⁴¹. Qualche anno fa in occasione di un incontro con il clero della diocesi di Aosta, il Santo Padre, Benedetto XVI, è ritornato ancora su questa questione, evidenziandone la complessità: «Quando sono stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema: un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito»⁴².

Abbiamo già visto come Giovanni Paolo II nella *All. 2001* si sia soffermato sul rapporto tra l'indole naturale del matrimonio e la sua sacramentalità, data la frequenza con cui a partire dal Vaticano II si sia tentato di rivitalizzare l'aspetto soprannaturale del matrimonio anche mediante proposte considerate estranee alla tradizione, segnatamente quella di richiedere un particolare grado di fede per sposarsi. Una questione sulla quale il medesimo papa prese posizione in *FC 68* anche in relazione – si può legittimamente ritenere – alle proposizioni che i Padri della V Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi del 1980 (26 settembre-25 ottobre), dedicato al tema dei *compiti della famiglia cristiana nel mondo attuale*, presentarono a conclusione dei lavori al Santo Padre, in vista dell'esortazione apostolica postsinodale. Tra queste quarantatre proposizioni, ve ne era una in particolare, la n. 12, concernente la fede e il sacramento, articola-

⁴¹ J. RATZINGER, «Introduzione» a CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (ed.), *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 7-29: 28.

⁴² BENEDETTO XVI, *Discorso al clero della Valle d'Aosta*, 25 luglio 2005, in «Supplemento a L'Osservatore Romano», 25 luglio 2005, 21.

ta in cinque punti⁴³. Nel primo punto si chiedeva di indagare in che modo la fede di coloro che contraggono matrimonio è richiesta per la validità del sacramento. Nel secondo punto, si affermava di comprendere che non vi è fede, se essa viene formalmente respinta e che d'altra parte la stessa richiesta del matrimonio fosse da apprezzare come un segno sufficiente di questa fede, se ispirata da motivazioni veramente religiose. Dal momento che, tuttavia, in qualche luogo la celebrazione del sacramento poteva essere considerata più una convenzione sociale che un evento religioso, sembrava necessario richiedere da parte dei nubendi segni più validi di una fede personale. Nel terzo punto, si affermava che si sarebbe dovuto soppesare il grado di maturità della fede e la coscienza da parte dei nubendi di fare ciò che fa la Chiesa. Questa intenzione, richiesta per la validità del sacramento, non sembrava poter essere presente se non vi fosse almeno una minima intenzione di credere anche *con* la Chiesa, *con* la sua fede battesimale. Si invitava poi ad evitare in questo campo rigorismo e lassismo e a porre in atto tutte quelle iniziative necessarie per far progredire la maturità di fede dei nubendi e per una fruttuosa accoglienza del sacramento. Nel quarto punto, si richiamava la necessità di esaminare più profondamente se l'affermazione secondo cui un matrimonio valido tra battezzati sia sempre sacramento si potesse applicare anche a coloro che avessero perso la fede. Da qui la necessità di indicare le conseguenze giuridiche e pastorali, indagando specialmente su quali fossero i criteri pastorali per discernere la fede dei nubendi e in che modo nell'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa si dovesse avere anche, in grado più o meno elevato, una intenzione minima di credere *con* la Chiesa. Nel quinto e ultimo punto, si formulavano auspici affinché la nuova legislazione canonica – che era ormai in fase di elaborazione conclusiva – tenesse in debito conto quanto detto riguardo alla necessità della fede.

Sullo sfondo delle proposte e delle formulazioni della proposizione n. 12 dei Padri sinodali, si possono cogliere alcuni elementi che erano già stati sollevati ed evidenziati, qualche anno prima, nel 1977, nei due documenti approvati dalla Commissione Teologica Internazionale: il primo (Sedici tesi di cristologia sul sacramento del matrimonio redatte da Martelet), approvato in forma generica⁴⁴; il secondo (Proposizioni su alcune questioni dottrinali riguardanti il ma-

⁴³ Cf EV VII, nn. 714-718.

⁴⁴ COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE (= CTI), *La sacramentalité du mariage chrétien*, 1-6 dicembre 1977, in EV VI, nn. 463-478.

trimonio cristiano), approvato in forma specifica⁴⁵. Benché non si tratti né nel primo né nel secondo caso di testi propriamente magisteriali, non potendo l'autorità di magistero venire delegata ed essendo compito della CTI quello di fornire un aiuto tecnico al magistero senza essere un organo del magistero, certamente si tratta per la loro provenienza di testi particolarmente autorevoli. La finalità precipua dei due documenti consisteva nel negare la possibilità di separare il contratto dal sacramento nel matrimonio tra battezzati. Nel secondo documento, tuttavia, affrontando lo spinoso tema del rapporto tra fede e sacramento, se da un lato si sottolineava come in conformità ai principi classici la fede si potesse considerare presupposta, come causa dispositiva dell'effetto fruttuoso del sacramento, e come la validità del matrimonio non prevedesse necessariamente che questo fosse anche fruttuoso, dall'altra parte si faceva notare come l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa nasca e si nutra di fede e quindi ci si chiedeva se, in assenza di una qualsiasi traccia di fede e di alcun desiderio di grazia e di salvezza, si potesse rinvenire l'intenzione generale e veramente sacramentale, necessaria per la validità del sacramento: «Come s'è notato, la fede personale dei contraenti per sé non costituisce la sacramentalità del matrimonio, ma mancando del tutto la fede personale resterebbe inficiata la validità stessa del sacramento»⁴⁶. Se intendiamo bene questo modo di argomentare, si vuol affermare che la sacramentalità del matrimonio non dipenderebbe dalla fede, ma l'assenza di fede, incidendo sull'intenzione necessaria per contrarre matrimonio, potrebbe indirettamente inficiare la validità del matrimonio.

Come è noto in *FC* 68 Giovanni Paolo II, rispondendo alle istanze del Sinodo del Vescovi ha assunto un orientamento che si diversifica marcatamente rispetto a quello proposto dalla proposizione n. 12, circa il rapporto tra sacramento, fede e intenzione. Dopo aver sottolineato la specificità del sacramento del matrimonio rispetto agli altri sacramenti, onde per cui la decisione di sposarsi secondo il progetto divino «implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà

⁴⁵ CTI, *Foedus matrimoniale*, 1-6 dicembre 1977, in *EV* VI, nn. 480-510. Per un approfondimento di questi documenti cf M. RIVELLA, «Il matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità», in *Matrimonio e Sacramento*, 111-120: 112-114 e P. DELHAYE, «Proposizioni sulla dottrina del matrimonio cristiano. Commissione Teologica Internazionale», *CivCatt* 129/3 (1978), 113-144.

⁴⁶ CTI, *Foedus matrimoniale*, n. 2.3, in *EV* VI, n. 492.

di Dio che non può darsi senza la sua grazia»⁴⁷, il papa sottolinea come i fidanzati «in forza del loro battesimo, sono realmente già inseriti nell'alleanza sponsale di Cristo con la chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio, e quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la chiesa intende fare quando celebra il matrimonio [...]. Del resto, come ha insegnato il concilio Vaticano II, i sacramenti con le parole e gli elementi rituali nutrono e irrobustiscono la fede: quella fede verso cui i fidanzati già sono incamminati in forza della rettitudine della loro intenzione, che la grazia di Cristo non manca certo di favorire e di sostenere»⁴⁸; da qui la conseguenza che più ci interessa:

«Voler stabilire ulteriori criteri di ammissione alla celebrazione ecclesiale del matrimonio, che dovrebbero riguardare il grado di fede dei nubendi, comporta oltretutto gravi rischi. Quello, innanzitutto, di pronunciare giudizi infondati e discriminatori; il rischio, poi, di sollevare dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati con grave danno per le comunità cristiane e di nuove ingiustificate inquietudini per la coscienza degli sposi; si cadrebbe nel pericolo di contestare o di mettere in dubbio la sacramentalità di matrimoni di fratelli separati dalla piena comunione con la Chiesa cattolica, contraddicendo così la tradizione ecclesiale»⁴⁹.

Rispetto ai documenti della CTI, il rapporto fede-intenzione appare ribaltato, nel senso che, mentre in quei documenti ci si chiedeva in che misura l'assenza di fede potesse incidere sull'intenzione di fare quello che fa la Chiesa e per questa via inficiare addirittura la validità stessa del matrimonio, in *FC* 68 si ha l'impressione che la rettitudine di intenzione costituisca già un varco alla fede, un principio o inizio di fede che la grazia non manca di favorire e sostenere; inoltre, data la rettitudine di intenzione, i nubendi sono già inseriti in un cammino di salvezza che la celebrazione del sacramento e l'immediata preparazione alla medesima possono completare e portare a termine; infine, la volontà coniugale implica un'obbedienza (di fede), più o meno consapevole, forse implicita, ma sufficiente, alla volontà di Dio creatore iscritta nella natura della sessualità umana, che non si può dare senza la grazia.

Le Allocuzioni del 2001 e del 2003 si spingono oltre nell'argomentazione e nella chiarificazione.

⁴⁷ *EV VII*, n. 1735.

⁴⁸ *EV VII*, n. 1737.

⁴⁹ *EV VII*, n. 1738.

L'*All. 2001* sottolinea come l'esigere per l'ammissione al matrimonio ulteriori requisiti intenzionali e di fede condurrebbe ad una fondamentale incomprensione della natura stessa del matrimonio: «l'introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del «principio» – oltre ai gravi rischi che ho indicato nella *Familiaris consortio*: giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, in particolare da parte di battezzati non cattolici – porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un «mistero grande» in riferimento a Cristo e alla Chiesa»⁵⁰.

L'*All. 2003* sottolinea l'importanza del sacramento e ribadisce la necessità della fede per la fruttuosità del sacramento ovvero «per conoscere e vivere pienamente tale dimensione [sacramentale]», ma mette attentamente in guardia dagli equivoci a cui ciò potrebbe dar luogo in sede di ammissione alle nozze e di giudizio sulla loro validità: «La Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità. Non si può infatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali»⁵¹. L'affermazione è molto chiara e perentoria, in quanto evidenzia come non ci siano due modelli di matrimonio, uno per i cristiani con specifici requisiti e uno per gli altri, ma vi sia una sola realtà matrimoniale che per il cristiano in virtù della trasformazione ontologica realizzata dal battesimo assume significanza sacramentale e assume a mediazione ecclesiale di grazia costituendo uno dei sette sacramenti della nuova legge⁵². Affermare che la sacramentalità del matrimonio non dipende dalla fede e che sarebbe rischioso introdurre per la validità del sacramento ulteriori requisiti intenzionali e di fede, non toglie evidentemente valore al ruolo della fede per conoscere e vivere le esigenze del sacramento e fa-

⁵⁰ *All. 2001*, n. 8, 364.

⁵¹ *All. 2003*, n. 8, 397.

⁵² «In una diversa prospettiva, il segno sacramentale consisterebbe nella risposta di fede e di vita cristiana dei coniugi, per cui esso sarebbe privo di una consistenza oggettiva che consenta di annoverarlo tra i veri sacramenti cristiani. Perciò l'oscurarsi della dimensione naturale del matrimonio, con il suo ridursi a mera esperienza soggettiva, comporta anche l'implicita negazione della sua sacramentalità» (*All. 2001*, n. 8, 364).

re sì che la grazia sacramentale produca i suoi effetti sulla vita coniugale, rendendo i coniugi capaci di adempiere adeguatamente i doveri connessi al proprio stato, e per questa via santificarsi.

L'alternativa, dal punto di vista pastorale, non si pone quindi tra l'ammettere o il non ammettere nubendi che si presentino poco preparati dal punto di vista soprannaturale o indifferenti religiosamente⁵³, ma tra il rassegnarsi a che un matrimonio di questo tipo non possa portare frutto e l'attivarsi perché anche quel non sempre pienamente consapevole atteggiamento di obbedienza nei confronti del progetto di Dio sul matrimonio diventi più consapevole e incarnato in un cammino personale ed ecclesiale di vita e di pratica cristiana che possa fare affidamento e attingere alle risorse divine.

Solo quando nonostante ogni tentativo, i nubendi mostrino di rifiutare in modo esplicito e formale (*aperte et expresse*) ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati, essi non possono essere ammessi alla celebrazione (FC 68)⁵⁴. Che cosa questo significhi può risultare più chiaro attraverso un breve approfondimento circa l'intenzione richiesta per celebrare e ricevere validamente il matrimonio.

⁵³ A parte tutte le difficoltà pratiche, ben evidenziate da Burke, per stabilire il grado di fede necessaria, quale tipo di fede richiedere, come verificare la fede e valutare le ragioni di chi pur ammettendo di avere una limitata pratica di vita ecclesiale richieda comunque il sacramento; a chi assegnare poi l'ingrato compito di catalogare i cattolici secondo l'accettabilità o meno del loro grado di fede; cf C. BURKE, «La sacramentalità del matrimonio: riflessioni teologiche», 328-329. Il non ammettere questi battezzati al sacramento li esporrebbe inoltre facilmente ad unioni irregolari con discapito anche della eventuale educazione cristiana dei figli.

⁵⁴ EV VI, n. 1739. Si noti che il can. 1071 §1 n. 4, stabilendo la necessità della licenza dell'Ordinario di luogo per assistere lecitamente al matrimonio di chi ha *notoriamente* abbandonato la fede cattolica, lascia intendere che il matrimonio di queste persone quando contraggono matrimonio con un altro battezzato sia valido e sacramentale e nell'abbandono *notorio* della fede c'è certamente qualcosa di più grave della semplice mancanza di fede. Cf su questo la discussione nell'ambito dei lavori di revisione del Codice in *Communications*, 5 (1973) 71 e 9 (1977) 144. Qualcosa di simile si può dire per coloro che hanno abbandonato la Chiesa cattolica *con atto formale*, i quali non sono più tenuti alla forma canonica (cf can 1117), anche se l'abbandono della Chiesa e l'abbandono della fede cattolica non sono esattamente la medesima cosa. Chi perde la fede non perde quindi il diritto a celebrare un valido matrimonio sacramentale e «sacramentum validum semper Ecclesiae fidem exprimit», come si affermò nel corso dei lavori di revisione del Codice, per giustificare il mantenimento nel can. 840 dell'espressione di SC 59, secondo cui i sacramenti sono mezzi che *esprimono* la fede, nonostante che ciò difficilmente si potesse dire nel caso di matrimonio di chi è indifferente o abbia notoriamente abbandonato la fede (cf *Communications* 15 [1983] 174).

2. Implicazioni riguardo l'intenzione

Alla luce di quanto è stato evidenziato circa il rapporto tra l'ordine naturale del matrimonio e la sua sacramentalità, risulta più semplice identificare e dare un contenuto all'intenzione necessaria e sufficiente richiesta agli sposi per celebrare e ricevere il sacramento del matrimonio.

Il Concilio di Trento ha definito che per la validità di un sacramento il ministro che lo conferisce deve avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa⁵⁵. Si tratta di comprendere come questo possa essere applicato al matrimonio e se si possa adeguatamente distinguere una intenzione degli sposi come ministri e una intenzione degli sposi come destinatari del sacramento. Ci sembra che la *All. 2003*, sia giunta da questo punto di vista ad un progresso di chiarificazione, rispetto anche a quanto postulato da *FC* 68, allorché, come abbiamo già visto, si afferma che la Chiesa non rifiuta la celebrazione del matrimonio a chi è ben disposto «purché abbia l'intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità»⁵⁶. Se il sacramento del matrimonio ha di specifico il fatto di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'ordine della creazione; se il segno sacramentale è già pienamente determinato sul piano naturale e non necessita di ulteriori determinazioni ad opera di formule sacramentali così come non vi è una azione profana alla quale mediante un rito debba essere estrinsecamente attribuito un significato specificatamente sacramentale, in quanto è lo stesso atto umano del contrarre che, tra battezzati, acquista valore sacramentale, allora risulta coerente affermare che l'intenzione minima richiesta per la valida celebrazione del matrimonio sia quella «che si dirige a contrarre le nozze nella loro dimensione "naturale", intenzione che è già oggettivamente ed univocamente rivolta – quando il matrimonio è celebrato da due battezzati – al matrimonio *sacramentale*»⁵⁷. Nel matrimonio dei battezzati l'intenzione matrimoniale, ovvero l'intenzione di contrarre un vero matrimonio, con tutte le caratteristiche e proprietà del caso, è già implicitamente sacramentale, posto che la decisione di sposarsi secondo il progetto del Creatore, sul piano naturale della coniugalità, viene elevata e arricchita della dignità di sacramento.

⁵⁵ Sess. VI, can. 11, *DS*, n. 854. Cf anche il Decreto per gli Armeni del Concilio di Firenze (*DS*, n. 1312).

⁵⁶ *All. 2003*, n. 8, 397.

⁵⁷ Cf M. MINGARDI, *L'esclusione della dignità sacramentale*, 278-279.

Non c'è quindi bisogno di una intenzione specificatamente sacramentale così come la sacramentalità non introduce un elemento specifico nell'oggetto del consenso su cui si debba dirigere la volontà dei contraenti (cf can. 1057 §2)⁵⁸ e dalla sacramentalità non discendono specifici obblighi in capo ai contraenti che non siano già ricompresi nei contenuti necessari del consenso.

Del resto secondo la legge e la prassi della Chiesa, quando due non battezzati già validamente sposati tra loro con un consenso veramente coniugale, ricevono successivamente il battesimo, non si richiede loro uno specifico atto di volontà nei confronti del loro precedente matrimonio affinché questo diventi sacramento, ma per effetto della trasformazione ontologica realizzata dal battesimo e dell'incorporazione a Cristo come vere membra, anche la loro unione matrimoniale assume significanza sacramentale e partecipa realmente di quella alleanza Cristo-Chiesa, nella quale sono stati inseriti con il battesimo e che per il battesimo viene elevata a segno e strumento di grazia e di mediazione salvifica per ciascuno dei coniugi. Anche il matrimonio di due protestanti che ignorino che il matrimonio è un sacramento, se intendono impegnare la propria libertà e tutta la loro vita, mediante un consenso irrevocabile, in un amore indissolubile e in una fedeltà incondizionata, aperta alla prole e al reciproco bene contraggono a giudizio della Chiesa un matrimonio valido che, essendo un matrimonio tra battezzati in Cristo è al tempo stesso sacramentale, inserito e realmente partecipe sul piano trascendente del mistero della alleanza di Cristo con la Chiesa. Anche in questo caso l'intenzione generale di contrarre un vero matrimonio implica già un'intenzione sacramentale e, volendo un vero matrimonio, essi ricevono il sacramento che altro non è che la sua dimensione soprannaturale e non qualcosa di aggiuntivo o di accidentale.

⁵⁸ Can. 1057 §2: «Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio». Qualora si volesse esigere un particolare grado di fede come requisito per la valida celebrazione del sacramento del matrimonio, si dovrebbe introdurre un nuovo impedimento e si dovrebbe determinare anche un nuovo contenuto dell'oggetto del consenso, posto che attualmente non si prevede che la volontà degli sposi si diriga anche sulla sacramentalità.

3. Implicazioni riguardo la validità dei matrimoni

Come la sacramentalità non dipende dalla fede così l'assenza di fede direttamente e in sé e per sé non determina l'invalidità del matrimonio⁵⁹. Nella *All. 2003*, a partire dall'assunto per cui non si può configurare accanto al matrimonio naturale un altro modello di matrimonio cristiano, con specifici requisiti soprannaturali, il papa Giovanni Paolo II trae questa conseguenza:

«Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità e l'errore determinante circa la dignità sacramentale come eventuali capi di nullità. Per le due figure è decisivo tenere presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale»⁶⁰.

Nella *All. 2001*, il pontefice aveva già espresso l'idea che l'atto del consenso matrimoniale si comprende meglio in rapporto alla dimensione naturale dell'unione coniugale:

«Da qui la normalità e semplicità del vero consenso. Rappresentare il consenso quale adesione ad uno schema culturale o di legge positiva non è realistico, e rischia di complicare inutilmente l'accertamento della validità del matrimonio. Si tratta di vedere se le persone, oltre ad identificare la persona dell'altro, hanno veramente colto l'essenziale dimensione naturale della loro coniugalità, la quale implica per esigenza intrinseca la fedeltà, l'indissolubilità e la potenziale paternità/maternità, quali beni che integrano una relazione di giustizia»⁶¹.

Questi testi invitano a porre l'accertamento della validità del matrimonio sul piano naturale, dove è posto lo stesso segno sacramentale: il consenso degli sposi. Come è noto, l'errore circa la dignità sacramentale, così come quello sulle proprietà essenziali dell'unità e dell'indissolubilità del matrimonio, non vizia il consenso matrimoniale, a meno che non determini la volontà (cf can. 1099). Una ipotesi invero non facile a verificarsi e da configurare in riferimento alla sacramentalità, in quanto richiede il passaggio dell'errore da uno

⁵⁹ Cf fra le numerose sentenze rotali in questo senso: *coram* DOHENY, 17 aprile 1961; *coram* POMPEDDA, 9 maggio 1970, *coram* STANKIEWICZ, 25 aprile 1991; *coram* BOCCAFOLA, 15 febbraio 1998, in *RRTDS* LXXX, 89: «Ad validum contrahendum matrimonium fides necessaria non est, sed unus consensus. Quapropter, quoties sponsi baptizati, omnia, quae iurae naturae necessaria sunt, ponunt legitima forma, vinculum indissolubile et ipsum sacramentum fit. Quos quidam non a fide contrahentium nec ab eorum voluntate, sed a voluntate Christi pendet».

⁶⁰ *All. 2003*, n. 8, 397.

⁶¹ *All. 2001*, n. 7, 363.

stato meramente intellettuale a principio informativo della volontà così che l'errore circa la sacramentalità (ovvero di ritenere di poter contrarre un valido matrimonio senza che questo sia al tempo stesso sacramento) giunga a modificare l'oggetto stesso della volontà del contraente, che si determina verso un oggetto (l'unico che conosce in base all'informazione sbagliata del suo intelletto) in realtà non esistente.

L'accostamento dell'errore sulla sacramentalità all'errore sull'unità e sull'indissolubilità nell'ambito del can. 1099 non deve far pensare che la sacramentalità sia da mettere sullo stesso piano delle proprietà del matrimonio, in quanto la sacramentalità non è semplicemente un aspetto o un bene del matrimonio, ma la sua stessa dimensione-configurazione soprannaturale che investe e avvolge essenza e proprietà essenziali del matrimonio conferendo ad esse, in particolare all'indissolubilità, una particolare forza e saldezza, per il nesso che si determina con le proprietà dell'unione di Cristo con la Chiesa. Il fatto che comunque l'errore *simplex* sulla sacramentalità, ovvero l'errore che rimane nella sola sfera intellettuale, non vizia il consenso e non inficia la validità del matrimonio, costituisce un'ulteriore conferma della validità e della sacramentalità in linea generale dei matrimoni dei protestanti, i quali normalmente non credono nella sacramentalità del matrimonio⁶².

Fu proprio per ragioni ecumeniche, per non dare l'impressione di voler dichiarare i protestanti incapaci di contrarre un valido matrimonio con i cattolici⁶³, che non si inserì invece alcun riferimento alla dignità sacramentale nel can. 1101 §2, riguardante vuoi l'esclusione del *matrimonium ipsum* (la cosiddetta simulazione totale) vuoi l'esclusione di una proprietà o di un elemento essenziale del matrimonio (la cosiddetta simulazione parziale).

La dottrina prevalente e la giurisprudenza rotale sotto il precedente Codice erano orientate a ritenere che l'esclusione della dignità

⁶² Riconosciamo di aver semplificato molto la questione anche perché ci preme sottolineare questo tema solo a livello di implicazione senza affrontarlo in tutta la sua complessità. Per un approfondimento di questa tematica e sui vari modi di configurare l'errore sulla sacramentalità cf G. BERTOLINI, «Fede, intenzione sacramentale e dimensione naturale del matrimonio. A proposito dell'Allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota Romana per l'Anno Giudiziario 2001», *Il Diritto Ecclesiastico* 112/4 (2001) 1405-1447. Cf anche M. RIVELLA, «Sacramentalità del matrimonio: esclusione (can. 1101) ed errore (can. 1099)», *QDE* 21 (2008), 206-220: 219-220.

⁶³ Cf in tal senso l'intervento alla *Congregatio Plenaria* dell'allora card. Ratzinger, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, 458.

sacramentale, data l'inseparabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio tra i battezzati, dovesse farsi rientrare nella fattispecie della simulazione totale, sulla base dell'applicazione del principio dell'*intenzione prevalente*, per cui se si vuole con intenzione prevalente contrarre un matrimonio autentico anche se non si vuole il sacramento, il matrimonio è valido e si riceve il sacramento; se invece si vuole il matrimonio, ma non si vuole il sacramento e il rifiuto nei confronti del sacramento fosse tale da indurre il soggetto a non volere neppure il matrimonio se il contrarre un vero matrimonio implicasse necessariamente il sacramento, allora il matrimonio è nullo perché l'intenzione prevalente di escludere il sacramento porta di necessità con sé l'esclusione dello stesso matrimonio, da cui non è adeguatamente separabile⁶⁴. Volere infatti un matrimonio privo di ciò che per sua natura e vocazione è chiamato a significare, non è possibile; sarebbe volere un non-matrimonio.

In tempi più recenti, sia una parte della dottrina che una parte della giurisprudenza rotale hanno configurato la possibilità che la dignità sacramentale possa essere esclusa mediante un atto positivo di volontà alla stregua delle proprietà e degli altri elementi essenziali del matrimonio e che quindi l'esclusione della dignità sacramentale possa essere trattata come un capo autonomo di nullità per simulazione parziale⁶⁵. Se dal punto di vista psicologico e quindi del con-

⁶⁴ «Quod si pars mentali intentione excludat tantum rationem sacramenti, dicens positive in mente sua: *volo matrimonium sed nolo sacramentum*, valet matrimonium et est verum sacramentum. Ratio est quia intentio ministri est necessaria ad ritum sacramentalem ponendum (in casu nostro contractum matrimoniale); sed hoc posito, quod ille ritus habeat sacramenti rationem et effectus sacramentales producat, non pendet ab intentione ministri, sed ab institutione Christi. Quid vero iuris si pars non interpretative tantum, sed positive diceret in mente sua: *volo matrimonium, sed nolo sacramentum secus nolo ipsum matrimonium* [...] (cf P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1932, vol. II, 46). Cf anche *coram* STAFFA, 5 agosto 1949 in *RRTDS*, XLI, 468, n. 2 «[...] esclusa ratione sacramenti ipsum quoque matrimonium excluditur».

⁶⁵ Per questo orientamento si suole individuare come capostipite dottrinale Z. GROCHOLEWSKI, «Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali», *Periodica* 67 (1978) 283-295; ID., «L'esclusione della dignità sacramentale nel matrimonio dei battezzati non credenti», *Monitor Ecclesiasticus* 121 (1996) 223-229; cf anche U. NAVARRETE, *I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziali*, in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1986, 89-100, il quale, pur non considerando la sacramentalità come una proprietà o un elemento essenziale, ritiene che essa possa essere esclusa allo stesso modo e con lo stesso effetto dell'esclusione di una proprietà o di un elemento essenziale. Solo dal 1986 nel repertorio rotale (*RRTDS*) vengono rubricati casi di esclusione della dignità sacramentale come capo

creto ragionamento posto in essere da una persona può anche essere concepibile che uno possa escludere con atto positivo di volontà la dignità sacramentale allo stesso modo con cui si potrebbe escludere l'indissolubilità, la fedeltà o l'apertura alla prole del proprio matrimonio, ci sembra tuttavia che l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale tradizionale colga più adeguatamente il significato e il ruolo della sacramentalità nel suo inscindibile nesso con la realtà naturale del matrimonio, nel caso di matrimonio tra battezzati, come anche evidenziato da Giovanni Paolo II nelle due Allocuzioni del 2001 e del 2003⁶⁶.

La mancanza di fede e il rifiuto della sacramentalità possono pertanto inficiare la validità del matrimonio quando danno luogo al rifiuto aperto ed espresso di ciò che la Chiesa intende, quando si celebra il matrimonio tra due battezzati (cf *FC* 68); e ciò che la Chiesa vuole ed intende è precisamente che i due nubendi si sposino secondo il progetto di Dio, ovvero secondo la realtà naturale della coniugalità che porta in sé, in quanto matrimonio di e tra *battezzati*, la significanza sacramentale dell'alleanza Cristo-Chiesa. Non volere tale significanza, significa non volere di fatto il patto coniugale, che così, e non altrimenti, si configura tra battezzati. Un grado ancora immaturo di fede, un atteggiamento di indifferenza religiosa, l'insofferenza nei confronti di certi tipi di cerimonie, una inadeguata comprensione del sacramento del matrimonio, la lontananza e perfino un sentimento di ostilità nei confronti della Chiesa o delle sue istituzioni, non inficiano direttamente la validità del matrimonio, ma possono integrare la causa *simulandi* ovvero integrare quel complesso di motivazioni in base alle quali una persona sia portata ad escludere il vincolo coniugale nel suo complesso o una proprietà o elemen-

autonomo di nullità e le sentenze affermative continuano comunque ad essere poche. Come aveva infatti ipotizzato Grocholewski, risulta a ben vedere difficile che tale esclusione si verifichi nella prassi, perché alla sacramentalità non sono ricollegati doveri specifici, a differenza dell'unità e della indissolubilità, per cui anche chi non crede o è indifferente è raro che intenda apertamente rifiutare ciò che per lui non comporta delle conseguenze pratiche.

⁶⁶ L'inquadramento sistematico dell'esclusione della sacramentalità nell'ambito della simulazione totale o parziale è questione tutto sommato relativa e secondaria, purché non sfugga che la sacramentalità è la dimensione soprannaturale del matrimonio tra battezzati e non qualche cosa di sopraggiunto o di estrinseco o di oggettivabile. Per una disamina lucida sulla questione, arricchita da una ampia indicazione delle fonti cf A. STANKIEWICZ, «La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio», in *Matrimonio e Sacramento*, 93-110. Cf anche M. MINGARDI, «L'esclusione della sacramentalità del matrimonio», *QDE* 19 (2006) 416-436.

to essenziale del matrimonio come l'indissolubilità, la fedeltà, l'apertura alla prole. Si tratta di casi, questi, non infrequenti al giorno d'oggi. Tuttavia, occorrerà verificare le situazioni caso per caso.

III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Possiamo riassumere quanto abbiamo cercato di evidenziare nelle pagine precedenti circa la peculiarità sacramentale del matrimonio attraverso un testo particolarmente suggestivo di un noto Autore:

«A Cana di Galilea, non è che i fidanzati portano l'acqua (il matrimonio naturale) e Cristo il vino (il sacramento), l'unione dei quali crea un nesso inseparabile fra le due sostanze, che costituirebbero il matrimonio-sacramento. La realtà è un'altra e la chiave di tutto è la sua comprensione: i fidanzati portano "l'acqua che riempie le giare" – la retta intenzione iscritta dal Creatore nella natura dell'uomo e della donna di impegnarsi ad un amore indissolubile e a una fedeltà incondizionata – e *questa stessa acqua* – il matrimonio naturale integro senza riduzioni né perversioni – è quella che Cristo trasforma nel miglior vino, ossia, nella condizione e grazia di partecipare nel modo in cui Cristo-Sposo ama e si unisce alla Chiesa: *la dignità sacramentale*. Il patto coniugale o "acqua" non ha il potere intrinseco di generare da solo la sua dignità sacramentale, e in questo senso, il matrimonio riceve la sua dignità da una causa estrinseca, che è il potere supremo di Cristo, che può incorporare l'umano al divino. La capacità di ricevere questa trasformazione, piuttosto che autogenerarla, la possiede il patto coniugale naturale fra battezzati, perché attraverso il battesimo i cristiani sono nel loro intrinseco essere e nella loro vita incorporati a Cristo e, per questo, il loro dono e il loro impegno nuziale, se conformi al piano del Creatore sul matrimonio "dal principio", hanno l'attitudine a ricevere una nuova Cristoconformazione, che in ogni caso è un dono gratuito estrinseco o voluto da Cristo. Stando così le cose, i contraenti battezzati, dato il carattere indelebile del battesimo, non hanno il potere di impedire il dono sacramentale se il loro patto coniugale è naturalmente valido, ossia se risponde al disegno matrimoniale istituito "al principio" dal Creatore, e con il battesimo ha ricevuto l'attitudine di significare Cristo-Sposo. L'unica possibilità di impedire il potere di Cristo sarebbe non portare "l'acqua trasformabile", cioè mediante un patto coniugale naturalmente invalido: carente della retta intenzione di darsi ed accettarsi in un consorzio di amore indissolubile e di fedeltà incondizionata orientato al bene coniugale e alla procreazione ed educazione della prole»⁶⁷.

In una lucida sintesi troviamo qui condensate le osservazioni svolte circa la peculiare natura del sacramento del matrimonio, l'inseparabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio dei battezzati, il ruolo fondamentale giocato dal battesimo nella sacramentalità del

⁶⁷ P.-J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, 262-263.

matrimonio e le implicazioni riguardanti la fede, l'intenzione e la validità dei matrimoni nei casi di errore e di esclusione della dignità sacramentale del matrimonio.

Che fare allora, dati questi presupposti e viste le implicazioni, perché due battezzati possano celebrare non solo validamente, ma anche fruttuosamente il loro matrimonio? Benedetto XVI a colloquio, in un incontro, con il clero delle diocesi di Belluno-Feltre e Treviso ha giustamente sottolineato che il diritto canonico suppone che l'uomo, anche non particolarmente istruito, intende fare un matrimonio secondo la natura umana, come indicato nei primi capitoli della Genesi. Ma oggi questo assioma secondo cui l'uomo intende fare quanto è nella sua natura appare decisamente in crisi o si è trasformato in un altro assioma: quello di fare quello «che fanno tutti gli altri uomini» e quello che «tutti gli altri uomini vogliono fare» oggi è sposarsi con l'idea che un giorno magari il matrimonio possa fallire e quindi si possa divorziare e passare ad una nuova unione e poi ad un'altra ancora, se dovesse andare ancora male. Questo modello del «così fanno tutti» diventa un modello in contrasto con quanto dice la natura, ma a poco a poco diventa normale nella società:

«Perciò per aiutare ad arrivare realmente al matrimonio, non solo nel senso della Chiesa, ma del Creatore, dobbiamo riparare la capacità di ascoltare la natura [...]. Riscoprire dietro a ciò che fanno tutti, quanto ci dice la natura stessa, che parla in modo diverso da questa abitudine moderna. Ci invita, infatti, al matrimonio per la vita, in una fedeltà per la vita, anche con le sofferenze del crescere insieme nell'amore. [...]. I corsi preparatori devono essere un cammino di riscoperta, per reimparare quanto il nostro essere ci dice, aiutare ad arrivare ad una vera decisione per il matrimonio secondo il Creatore e secondo il Redentore»⁶⁸.

Ci sembra che la proposta di Benedetto XVI sia in linea con quella del suo predecessore, quando, nelle Allocuzioni alla Rota che hanno fatto da cornice al nostro studio, Giovanni Paolo II affermava che l'adeguata comprensione della sacramentalità del matrimonio passa attraverso una rivalutazione e, non una svalutazione, della sua dimensione naturale. E lo diceva non solo in riferimento ad una adeguata comprensione teologica e canonistica della particolare natura del sacramento del matrimonio, ma anche per i suoi riflessi nella vita cristiana.

⁶⁸ Cf BENEDETTO XVI, *Incontro con il clero delle Diocesi di Belluno-Feltre e Treviso ad Auronzo di Cadore*, 24 luglio 2007, in «L'Osservatore Romano», 26 luglio 2007, 1.4-6: 5.

L'educazione all'amore non è cosa che si possa improvvisare da un giorno all'altro. Servono cammini di fede che siano percorsi di umanità. Serve da capo l'annuncio del Vangelo, perché oggi la decisione di impegnare tutta la propria vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, nell'apertura alla genitorialità e al reciproco bene coniugale, benché sia alla portata di ogni uomo in quanto tale, non solo non è facile assumerla, ma non è facile nemmeno mantenerla. La sacramentalità del matrimonio non dipende dalla fede, ma dalla fede dipende l'accoglienza della grazia sacramentale. Il cristiano da questo punto di vista è arricchito e avvantaggiato, ma, come si sa, ad ogni dono è associato anche un particolare compito e una particolare responsabilità: *Gabe und Aufgabe*. Ciò dicasi per gli sposi, ma anche per i pastori della Chiesa.

RENATO CORONELLI

Seminario Arcivescovile di Milano

Via Pio XI, 32

21040 Venegono Inferiore (VA)

17 luglio 2008

SUMMARY

This paper tries to cast under light the particular nature of the sacrament of marriage among the seven sacraments. This means a particular attention in applying to marriage the categories of the sacraments. Particularly, marriage assumes the form of a reality already existing in the economy of creation which, between baptized people, is raised to the dignity of sacrament. From such consideration descend some implications relevant for requirements for admission to marriage and the validity of marriages celebrated by baptized people not perfectly disposed under a supernatural level.